

Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale

Oggetto: avviso decreto

Protocollo: ...342 / ش ق

Data: 15/09/2019

Direttore dell'ufficio del ministro

Inoltrato a Sig. Capo dei porti e del trasporto marittimo per informazioni e procedure

La trasmissione di Una copia al sig. Agente dei porti per informazioni e il monitoraggio.

Firma

19/9/19

Onorevole ministro dei trasporti

Cordiali Saluti

Emesso dal Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale il decreto N. 1034 / 2019 in data 14/09/2019, Sul trattamento speciale per le organizzazioni internazionali e non governative nella zona Libica di ricerca e salvataggio marittimo.

Inviemo alla vostra eccellenza copia del decreto da mettere in attuazione.

Consigliere: **ADIL ALI CHTIQUI**

Il consigliere legale del presidente del consiglio presidenziale

e direttore degli affari legali e Reclami

Timbro Registro/ 2477-8

Data 17/9/2019

Firma

Copia per:

- Presidente del consiglio presidenziale
- Presidente dell'ufficio Revisione Contabile (Audit Bureau)
- Presidente del corpo di sorveglianza amministrativa
- Ministro degli affari esteri
- Amministrazione degli affari legali e Reclami
- Dossier periodico generale

Consiglio presidenziale

Del governo di accordo nazionale

Decreto del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale

Numero (1034) / Anno 2019

Riguardo le regole specifiche di gestione dell'impiego delle organizzazioni internazionali e non governative nella zona Libica di ricerca e salvataggio marittimo.

Consiglio presidenziale:

- Vista la dichiarazione costituzionale e le sue modifiche.
- Visto l'accordo politico libico siglato in data 17 dicembre 2015.
- Vista la legge marittima libica e le sue modifiche.
- Vista la legge N.(18) anno 1994, sulla regolamentazione del trasporto marittimo.
- Vista la legge N.(15) anno 2003, Sulla protezione e il miglioramento dell'ambiente.
- Visto il decreto dell'ex comitato popolare N.372 anno 1996, Istituzione del dispositivo di guardia costiera e la sicurezza dei porti e le sue modifiche.

- Visto decreto dell'ex comitato popolare pubblico N.(81) anno 2008, L'istituzione dell'autorità portuale e trasporto marittimi e le sue modifiche.
- Visto il decreto del Consiglio presidenziale N.(4) / anno 2016, riguardante la formazione del Governo di Accordo Nazionale.
- Visto il decreto del Consiglio presidenziale N.(12) anno 2016, sulla delega delle missioni
- Visto il decreto del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale N.(256) anno 2018, Per l'adozione della regolamentazione della politica di conformità alle norme internazionali e nazionali per la sicurezza marittima.
- Visto il decreto del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale N.(1493) anno 2018, Istituzione di un centro di ricerca e soccorso marittimo
- Vista la comunicazione di dichiarazione della zona libica di ricerca e soccorso in mare del 10 luglio 2017, avvisando il dipartimento portuale in merito.
- Confermando il rispetto degli accordi e alle convenzioni internazionali di cui la Libia fa parte per la ricerca e il soccorso in mare.
- Vista la circolare del capo del dipartimento legale N.(129) il 26/11/2018.
- Vista la circolare del Ministro dei trasporti – plenipotenziario N.(1706) il 21/05/2019.

Consiglio presidenziale

del governo di accordo nazionale

Decreta

Articolo (1)

Definizioni:

Nell'applicazione delle disposizioni si specifica sotto il significato dei Termini usati.

Dispositivo: Dispositivo di guardia costiera e per la sicurezza dei porti

Autorità marittima Libica: Autorità portuali e del trasporto marittimo

Organizzazioni: Organizzazioni governative e non governative impegnate nel soccorso degli immigrati clandestini nel mare

Immigrati: Immigrati clandestini

Area dichiarata: Area marittima di ricerca e soccorso sotto controllo dello stato Libico secondo dichiarazione depositata presso l'organizzazione internazionale marittima (IMO)

Il centro (LMRCC): Il centro di coordinamento delle ricerche e soccorsi in mare Libico dipendente dal dispositivo di guardia costiera e per la sicurezza dei porti.

Autorità di applicazione della legge: Autorità di competenza del dispositivo di guardia costiera e per la sicurezza dei porti o qualsiasi altra entità autorizzata da parte del governo Libico.

Unità Marittime: Navi e barche usate da parte delle organizzazioni internazionali e non governative impegnate nella ricerca e salvataggio marittimo.

Articolo (2)

Sono regolate dalle disposizioni di questo regolamento le procedure di lavoro nella zona di ricerca e soccorso marittimo sotto responsabilità dello stato Libico e secondo quanto dichiarato presso l'organizzazione marittima internazionale (IMO) il 10 Giugno 2017

Articolo (3)

Si applicano le disposizioni del presente regolamento a tutte le organizzazioni internazionali governative e non governative impegnate nella ricerca e il soccorso in mare.

Articolo (4)

Il Dispositivo della Guardia Costiera e Sicurezza dei porti si occupa di:

- Gestione dell'area di ricerca e soccorso nelle acque Libiche
- Comando delle operazioni di ricerca e soccorso nella Zona dichiarata.

Il Centro di ricerca e soccorsoo marittimo LMRCC coordina le operazioni di ricerca e salvataggio marittimo nella regione.

Articolo (5)

Le organizzazioni interessate ad operare nella ricerca e soccorso in mare nell'area gestita dal Dispositivo, devono presentare una domanda di autorizzazione che alleghiamo al presente regolamento, secondo il modello (T.T.A./019). Il Dispositivo si occupa della trasmissione della domanda alle autorità marittime libiche per il rilascio dell'autorizzazione di lavoro a seconda delle normative.

Articolo (6)

Le unità marittime affiliate all'organizzazione di ricerca e salvataggio in mare, durante il lavoro nell'area devono fornire periodicamente tutte le informazioni necessarie a garantire la loro capacità e la loro prontezza ad intervenire al centro di coordinamento libico per il salvataggio in mare (LMRCC).

Articolo (7)

In caso d'ingresso nelle acque territoriali libiche, per i casi emergenziali ed eccezionali, al fine di fornire assistenza immediata, si deve provvedere l'autorizzazione e supervisione del centro (LMRCC).

Articolo (8)

Le unità marittime affiliate alle organizzazioni sono obbligate a lavorare nel rispetto del principio di collaborazione, supporto, e senza ostacolare le operazioni di ricerca e salvataggio marittimo attuate dalle autorità autorizzate dentro l'area dichiarata e a lasciargli la precedenza d'intervento.

Articolo (9)

Le unità marittime delle organizzazioni sono obbligate e si limitano all'esecuzione delle istruzioni del centro (LMRCC) e (si impegnano) a informarlo preventivamente su qualsiasi iniziativa che intendano implementare autonomamente e che viene considerata necessaria e urgente nell'area.

Articolo (10)

I capitani delle navi affiliate alle organizzazioni che lavorano nell'area, devono notificare tutti gli interventi legati alla sicurezza marittima e denunciare qualsiasi altro atto sospetto.

Articolo (11)

Per quanto riguarda il diritto di visita, il personale del Dispositivo è autorizzato a salire a bordo delle unità marittime ad ogni richiesta e per tutto il tempo ritenuto necessario, per motivi legali e di sicurezza, senza compromettere l'attività umana e professionale di competenza del paese di cui la nave porta la bandiera.

Articolo (12)

Gli immigrati salvati nell'area, da parte delle organizzazioni, non vengono riportati sul territorio dello Stato Libico tranne in casi rarissimi ed eccezionali di estrema urgenza.

Articolo (13)

Dopo il completamento delle operazioni di ricerca e soccorso da parte delle organizzazioni, le barche e i motori usati nelle operazioni di traffico, saranno consegnati allo Stato libico e saranno sottoposti all'applicazione della legislazione in vigore.

In tutte le circostanze va avvisato il Centro su tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza di navigazione e il rischio di inquinamento durante le attività di ricerca e soccorso marittimo.

Articolo (14)

Salvo le comunicazioni necessarie nel contesto delle operazioni di soccorso e, per salvaguardare la sicurezza della vita in mare, le unità marittime affiliate alle organizzazioni si impegnano a non mandare nessuna comunicazione o segnale di luce o altri effetti per facilitare l'arrivo verso di loro d'imbarcazioni clandestine.

Articolo (15)

Secondo il capitolo V della convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare (SOLAS-74) e le sue Modifiche; **non si deve** sospendere o ritardare i tempi regolari dei segnali d'identificazione sistematica (AIS) e i segnali d'identificazione e localizzazione a lungo raggio (LRIT) delle navi al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la sicurezza delle navi, compreso quelle che non sono coinvolte nelle operazioni di ricerca e salvataggio.

Articolo (16)

In conformità alle sue competenze di controllo, il Dispositivo controlla tutte le navi e unità marittime affiliate alle organizzazioni che violano le disposizioni del presente regolamento e le conduce al porto marittimo libico più vicino.

Articolo (17)

L'autorità marittima dello stato libico, esegue la procedura di identificazione delle navi e delle unità sequestrate e sospettate nell'area dichiarata, in coordinamento con le altre autorità coinvolte. E ove applicabile (le suddette unità) saranno perseguite davanti alla procura pubblica.

Articolo (18)

In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sarà ritirata l'autorizzazione di lavoro rilasciata all'organizzazione che opera nell'area, verrà cancellato il nome dell'organizzazione e non sarà concessa un'altra autorizzazione in caso di ripetizione delle violazioni degli obblighi contenuti nel presente regolamento.

Articolo (19)

Il presente decreto entra in vigore dalla sua data di emissione, le autorità vigilano alla sua esecuzione

14/09/2019

Consiglio presidenziale

Del governo di accordo nazionale